

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

CONTRORICORSO

Nell'interesse di:

ESSEDI STUDIO ED ASSOCIATI DI SANDRO DALLAVALLE s.a.s. (codice fiscale 02080660265) in persona dell'amministratore Sandro Dallavalle, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando Santarcangelo di Bassano del Grappa ed Adriano Barbato del Foro di Roma per mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Anastasio II° N.80.

ATTORE-RESISTENTE

C O N T R O

DITTA INDIVIDUALE ANDREON ARREDAMENTI in persona del titolare Andreon Francesco, con gli Avv.ti Francesco Di Giovanni del Foro di Roma e Giovanni Bonotto del Foro di Treviso.

CONVENUTA-RICORRENTE

Per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 19/05/2004 (N. 1330/2004), depositata il 06/08/2004.

Ricorso notificato il 10/10/2005.

IN FATTO

In ossequio al disposto di cui agli artt. 370 e 366 N.3 C.P.C., facciamo espresso richiamo alla esposizione sommaria dei fatti contenuta nella sentenza impugnata nella quale sono riassunti tutti i dati utili alla comprensione dell'oggetto della impugnazione e dei motivi del ricorso.

IN DIRITTO

**MANDATO:** Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, anche nell'eventuale giudizio di rinvio e successiva fase esecutiva, sia congiuntamente che disgiuntamente conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, gli Avv.ti FERDINANDO SANTARCANGELO del Foro di Bassano del Grappa ed ADRIANO BARBATO del Foro di Roma, quest'ultimo procuratore e domiciliatario, eleggendo domicilio presso il di lui studio in Roma Via Anastasio II° N.80.

**CONSENSO** AL TRATTAMENTO DATI:  
Dichiaro di essere stato reso edotto che i miei dati personali ( siano essi identificativi, sensibili o giudiziari) da me direttamente forniti o trasmessi allo studio da terzi verranno trattati al solo scopo di eseguire il mandato suesposto e pertanto presto il mio informato consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento degli stessi; in particolare acconsento che i miei dati permangano negli archivi cartacei ed informatici dello studio associato Avv. Santarcangelo & Zuliani anche oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione del mandato, consapevole che agli stessi potranno accedere i titolari dello studio nonché gli altri soggetti (professionisti, dipendenti e collaboratori) che lo compongono.  
Bassano del Grappa li

**FIRMA**

Dalla Valle Sandro

LA FIRMA E' AUTENTICA

Avv. Ferdinando  
Santarcangelo

1) – INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

La ricorrente Ditta Andreon Arredamenti ha esaurito la sua esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366N.3 C.P.C.) unicamente richiamando la sentenza impugnata e gli scritti difensivi dei precedenti gradi del giudizio, limitandosi a dire che la Ditta Andreon ebbe a proporre appello; che si costituì l'appellata; che l'appello era fondato "su una molteplicità di motivi" e preliminarmente sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle s.a.s.; che la Corte d'Appello aveva disposto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale; che la Corte d'Appello aveva *ex officio* dichiarato la nullità della citazione per un vizio formale nel mandato e la conseguente inammissibilità del ricorso.

---

E' evidente come tale scarna narrazione sia assolutamente inadeguata a fornire al Giudice una chiara comprensione della vicenda con le sue articolazioni processuali ed i passaggi che hanno dato luogo alla dichiarazione di nullità del mandato e d'inammissibilità del ricorso; statuizioni di cui si chiede l'annullamento con i motivi dedotti in tale ricorso.

Il principio di autosufficienza del ricorso quale atto d'impugnazione di una sentenza comporta, infatti, per costante giurisprudenza, che la esposizione sommaria dei fatti di causa, contenuta nelle premesse in fatto o desumibile dal contenuto del ricorso, deve intendersi riferita a quei dati indispensabili alla comprensione dell'oggetto dell'impugnazione e dei motivi del ricorso onde consentire al Giudice di poter decidere senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti del processo.

Deriva da ciò che non è sufficiente il mero rinvio alla esposizione contenuta nella

sentenza impugnata (Cass. 09/07/87 N. 5980; Cass. 29/11/88 N.6465; Cass. 13/01/86 N. 6667; Cass. 03/02/99 N. 921; Cass. 17/04/2000 N. 4937; Cass. 21/07/2004 N. 13550, ed altre conformi).

Il ricorso dovrà, pertanto, essere dichiarato inammissibile a sensi dell'art. 366 C.P.C.

---

Ben diversa è, invece, la disciplina applicabile al controricorso, in particolare dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di codesta Suprema Corte (Cass. 04/02/97 N. 1049 e successive conformi) con cui fu statuito che “il precetto del comma 2 dell'art. 370 “C.P.C. (per il quale al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in “quanto è possibile) è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non “contenga l'autonoma “esposizione sommaria dei fatti della causa” (Art. 366 N. 3 “C.P.C.) ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza “impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo “sia soltanto implicito”.

Ciò, in adesione al principio più contenutistico che dà rilievo al profilo strutturale e funzionale del controricorso, in ragione del fatto che il controricorso è solo uno strumento di difesa di chi sia convenuto in un giudizio di legittimità per contraddire al ricorso.

2) – SUI MOTIVI DI ANNULLAMENTO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 75, 83 E 164, 1° COMMA C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 163 COMMA 3 N.2 C.P.C., NONCHE' PER INSUFFICIENTE OVVERO CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, RILEVABILE D'UFFICIO (ART. 360 N. 5 C.P.C.).

La Corte di merito ha ritenuto che il mandato a rappresentare l'appellante è affetto da incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha effettivamente rilasciato la procura a causa della discrepanza esistente fra l'intestazione della citazione d'appello in cui il soggetto che agisce è la ditta individuale Andreon Arredamenti in persona del titolare Andreon Francesco, e la procura a firma Andreon Francesco in cui si legge:

“Delego a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado .....

La ricorrente, a sua volta, censura la sentenza impugnata con cui è stata dichiarata la nullità della suddetta procura e la inammissibilità dell'appello facendo rilevare le incongruenze con cui la Corte, da un lato ha riconosciuto che il gravame era da imputare alla ditta individuale Andreon Arredamenti; che ciò risultava anche nel verbale d'udienza 03/01/2002 redatto avanti la Corte di Venezia in sede d'inibitoria ex art. 351 C.P.C., e che mai nelle scritture difensive si era accennato alla riferibilità della citazione ad un ente societario nella veste di soggetto impugnante; dall'altro, ha ritenuto la citazione radicalmente nulla non avendo Andreon Francesco rilasciato alcuna procura per sé ovvero al nome della sua ditta individuale.

---

A nostro parere, il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all'assoluta incertezza circa la riferibilità alla ditta individuale Andreon Arredamenti della firma apposta sulla procura è sostanzialmente esatto, a dispetto delle molteplici censure mosse dalla parte appellante.

Il tenore della procura alle liti apposta a margine della citazione d'appello appare, infatti, molto chiaro nel suo dato testuale (“Delego a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del giudizio.....”), con il quale la “Società” e non la ditta individuale sembra avere conferito mandato agli Avv.ti Francesco Furlan e

Manuela Beneforti, sicchè non è ragionevolmente sostenibile la ipotesi di un errore materiale, certamente non apparente, né scusabile, anche perché il riferimento alla “società” contenuto nel mandato non può essere individuato limitatamente all’individuazione del lemma, ma è desumibile dal complesso dell’impostazione del mandato stesso. Se il mandato fosse stato riferito alla ditta individuale, l’intera impostazione sarebbe stata diversa (vedasi ad esempio il mandato rilasciato per il ricorso in Cassazione). Non è quindi credibile l’ipotesi dalla controparte ventilata dell’”errore materiale” per l’utilizzo di un “file” del computer in cui erroneamente era rimasta la parola “società”.

Soprattutto considerando che il soggetto indicato nella procura non è, come inesattamente ritenuto dal giudice d’appello, un “ignoto ente societario” per la semplice, ma importante ragione che la società esisteva davvero essendo stata trasformata in data 20/12/90 (dopo la costituzione nel giudizio di primo grado) nella Ditta Andreon Arredamenti s.r.l. come risulta dalla visura camerale (doc.7) prodotta dalla ditta appellata ed allegata al fascicolo di secondo grado (vedi pag. 7 della sentenza d’appello).

Dovendosi rilevare, però, nel contempo che nella intestazione della citazione d’appello non figura la società trasformata Andreon s.r.l., bensì la ditta individuale, non si può negare che vi sia una effettiva ed assoluta incertezza sulla identità del soggetto appellante, dal che derivano ineluttabilmente la nullità della procura e la conseguente inammissibilità dell’appello.

Un diverso scenario si aprirebbe nella ipotesi in cui si dovesse ritenere che il soggetto appellante è la Ditta Andreon Arredamenti s.r.l.

In tal caso, poiché il ricorso per cassazione è stato prodotto dalla ditta individuale

Andreon Arredamenti, tale ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile perché proposto dalla società trasformanda dopo l'avvenuta trasformazione.

Infatti, in un precedente analogo, l'appello proposto dalla società trasformata contro una sentenza resa in giudizio nel quale era parte la società trasformanda è stato ritenuto ammissibile, ma non nel caso inverso in cui l'impugnazione sia proposta da un soggetto ormai inesistente quale deve essere considerata la società trasformanda dopo l'avvenuta trasformazione (in tal senso: Cass. 26/09/83 N. 5695; Cass. 14/01/82 N. 198; Cass. 07/05/99 N. 4581).

---

Per tutto quanto esposto, concludiamo affinché la Ecc.ma Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso, ed in subordine pronunciare il rigetto del medesimo.

Con rifusione delle spese ed onorari di lite.

Si produrranno: 1) – Fascicolo di parte di 1° Grado. 2) – Fascicolo di parte di 2° Grado. 3) – Copia del ricorso notificato.

Bassano del Grappa, li

Avv. Ferdinando Santarcangelo

Avv. Adriano Barbato

RELAZIONE DI NOTIFICA: A richiesta dell'Avv. Adriano Barbato di Roma, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato copia del suesteso controricorso alla Ditta Andreon